

**È INAMMISSIBILE L'IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA
ESATTORIALE RIGUARDANTE SANZIONI TRIBUTARIE PER
DEDURRE VIZI DEGLI AVVISI DI IRROGAZIONE**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, Sez. XV, Sentenza
del 27/02/2025, n. 1326

Composizione Giuseppe Mazzi (Pres.) – Rosanna Di Gioacchino (Rel) – Luigi Maria
Flamini

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 099 MODALITA' DI
RISCOSSIONE - IN GENERE

Atto tributario - Impugnabilità per soli vizi propri - Configurabilità - Atto
precedente notificato e non oggetto di diretta ed autonoma impugnazione
- Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione

Massima In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma
(a cura di terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili
Fulvio Baldi) può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti
di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della
cartella esattoriale riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi
inerenti agli avvisi di irrogazione delle stesse, già notificati e non opposti
nei termini.

Rif. normativi d.lgs. [31/12/1992 num. 546, art. 19 com. 3](#)

d.lgs. [31/12/1992 num. 546, art. 21](#)

Conformità Sez. 5, ***Sentenza n. [21082](#)*** del 13/10/2011

Anno pubb. 2025